

---

# **Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi**

Volume 141  
Bellinzona, 13 marzo

**11/2015**

---

---

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per i centri fitness; proroga**

(dell' 11 marzo 2015)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per i centri fitness entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (BU 54/2012 del 20 novembre 2012);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2014 di venerdì 19 dicembre 2014 del Contratto normale di lavoro per i centri fitness;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell' 11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 12 dicembre 2014 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per i centri fitness

**decreta:**

Il Contratto normale di lavoro per i centri fitness è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2017.

Bellinzona, 11 marzo 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

**Contratto normale di lavoro per i centri fitness**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Art. 2 Categorie salariali

I salari minimi sono fissati in base alle seguenti figure professionali:

- a. Stagiare1: persona con attestato di capacità o privo di esso (in questo caso la durata dello stage è di 4 anni) che attraverso un percorso formativo di 2 anni all'interno del Centro Fitness, si prepara all'esame federale di istruttore Fitness. Mansioni: assistenza in palestra e apprendimento in base ai criteri formativi della Federazione Svizzera dei Centri Fitness.
- b. Stagiare2: neolaureato in scienze motorie senza esperienza adeguata in Centri Fitness. Si prospetta un percorso formativo simile allo Stagiare1, ma ad un livello superiore.
- c. Assistente sala attrezzi: persona senza formazione specifica. Mansioni: assistenza sala attrezzi, nessun programma di allenamento, nessuna consulenza.
- d. Istruttore Fitness: persona con diploma federale di istruttore Fitness o laureato in scienze motorie o insegnante di educazione fisica e sport (Macolin) con esperienza. Mansioni: programmi di allenamento, consulenza.
- e. Insegnante di corsi di ginnastica: persona con formazione specifica sulle lezioni di gruppo.
- f. Personal trainer: persona con preparazione di istruttore Fitness con almeno 5 anni di esperienza e spiccate attitudini per il lavoro uno a uno. Mansioni: personal training.
- g. Club manager: persona con mansioni di responsabilità del centro per tutti i servizi offerti.

Art. 3 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base:

- |                |           |
|----------------|-----------|
| a. Stagiare1*  |           |
| – 1°- 6° mese  | fr. 10.40 |
| – 7°-12° mese  | fr. 11.–  |
| – 13°-18° mese | fr. 11.55 |
| – 19°-24° mese | fr. 12.70 |

\*i periodi raddoppiano se non si è in possesso di un attestato di capacità (durata complessiva: 4 anni)

- |              |           |
|--------------|-----------|
| b. Stagiare2 |           |
| – 1°-3° mese | fr. 16.15 |
| – 4°-6° mese | fr. 17.30 |

---

c. Assistente sala attrezzi	fr. 17.30
d. Istruttore fitness	fr. 18.45
e. Insegnante di corsi di ginnastica	fr. 31.25
f. Personal trainer	fr. 22.35
g. Club manager	fr. 25.95

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 4 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 5 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 6 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per i centri fitness. Il contratto ha una validità di 3 anni.